

COMUNE DI CESENATICO

SERVIZIO TRIBUTI

PEC : cesenatico@cert.provincia.fc.it

E-Mail: tributi@comune.cesenatico.fc.it

Tel: 0547 79242 – 79201

IMPOSTA DI SOGGIORNO DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI (FAQ)

1.	Come si calcola l'Imposta di Soggiorno?	<p>Si moltiplica il numero degli ospiti, escluso il numero degli esenti, per il numero dei loro pernottamenti (fino ad un massimo di 7). Il risultato ottenuto si moltiplica per la tariffa corrispondente alla propria categoria. Il periodo di applicazione dell'imposta decorre dal giorno di arrivo dell'ospite presso la struttura ricettiva.</p> <p>Esempio: 2 persone pernottano per 7 giorni in un hotel 3 stelle. La tariffa prevista per tale tipologia di struttura è 1,50 euro a pernottamento. Per calcolare l'imposta dovuta dovrò moltiplicare $2 \times 7 \times 1,50 = 21,00$.</p>
2.	Quando deve essere richiesto il pagamento dell'imposta all'ospite?	<p>Di regola l'imposta deve essere riscossa dal gestore della struttura ricettiva al termine del soggiorno dell'ospite. In caso di soggiorno di "lunga durata" l'imposta sarà richiesta all'ospite in occasione del primo pagamento.</p> <p>Esempio: un ospite soggiorna per 5 mesi e sono stati concordati dei pagamenti mensili, l'imposta dovrà essere richiesta dopo il primo mese e per sole 7 notti.</p>
3.	Qualora l'ospite pernotti a cavallo di un mese solare, in quale mese deve essere dichiarata l'intera durata del soggiorno?	<p>Nel mese solare in cui il soggiorno è terminato, andranno indicati tutti i pernottamenti.</p> <p>Esempio: ospite che arriva il 29/07/2019 e parte il 02/08/2019 con totale di 3 pernottamenti. I 2 pernottamenti avvenuti a fine luglio, riferendosi ad un soggiorno conclusosi ad agosto, andranno indicati nel mese di agosto, per un totale di 3 pernottamenti imponibili. E' comunque possibile richiedere preventivamente il pagamento, imputando di conseguenza all'arrivo i pernottamenti imponibili.</p>
4.	Versamenti e dichiarazione: come si deve comportare il legale rappresentante di più strutture ricettive?	<p>Dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazione distinti per ogni struttura.</p> <p>Esempio: Tizio Caio, legale rappresentante di 3 alberghi (Hotel Sole, Hotel Luna, Pensione Mare), alla prima scadenza mensile deve selezionare dal gestionale per quale dei suoi alberghi sta dichiarando (ad es. Hotel Sole) stando attento ad indicare nella causale di versamento il codice pratica indicati dal gestionale stesso.</p>
5.	Se un ospite soggiorna prima in una struttura e poi in un'altra e c'è continuità tra le due, è corretto che la seconda struttura consideri il soggiorno precedente?	<p>Se c'è continuità fra i due soggiorni, il gestore della prima struttura farà pagare i giorni del pernottamento che gli competono, mentre il gestore della seconda struttura chiederà all'ospite l'imposta sino alla concorrenza dei 7 giorni imponibili e dietro presentazione della ricevuta del precedente soggiorno in altra struttura. E' consigliabile per il secondo gestore trattenere una fotocopia della ricevuta.</p> <p>Esempio: pernottamento nello stesso mese di 3 giorni in un B. & B. e poi pernottamento di 8 giorni in un albergo a 3 stelle: i primi 3 giorni li incassa il B. & B. e gli altri 4 l'albergo. L'ospite deve comunicare all'albergatore di aver già corrisposto l'imposta nella precedente struttura ricettiva.</p>
6.	Se al 1 maggio ci sono già degli ospiti arrivati precedentemente, come deve essere calcolata l'imposta?	<p>L'imposta dovrà essere calcolata solo per i pernottamenti effettuati dal 1 maggio.</p> <p>Esempio: arrivo il 28 aprile e partenza il 3 maggio: l'ospite paga l'imposta per 2 pernottamenti (il periodo di applicazione dell'imposta decorre dal giorno di arrivo dell'ospite presso la struttura ricettiva).</p>
7.	Gli accordi commerciali tra tour operator e strutture ricettive hanno rilevanza sugli obblighi dell'Imposta di Soggiorno?	<p>Essi hanno rilevanza solo fra le parti e non incidono sulle scadenze e obblighi per l'Imposta di Soggiorno. Pertanto, l'imposta per gruppi di viaggi organizzati da tour operator dovrà essere richiesta agli ospiti alla fine del loro soggiorno indipendentemente dagli accordi commerciali.</p>
8.	Nel caso di viaggi di gruppo la quietanza va rilasciata ad ogni singolo soggetto?	<p>La quietanza può essere rilasciata singolarmente o anche solamente al capo gruppo.</p>
9.	Come si rilascia la ricevuta quando è la Ditta che paga i pernottamenti e non la persona fisica che materialmente soggiorna nella struttura ?	<p>In questo caso le soluzioni possono essere due e sono a discrezione del gestore della struttura ricettiva:</p> <ul style="list-style-type: none">- la ricevuta dell'imposta di soggiorno sarà intestata direttamente alla persona fisica che materialmente pernotta nella struttura e che corrisponderà l'imposta e se la farà rimborsare dalla Ditta esibendo la ricevuta rilasciata dal gestore della struttura;- la ricevuta dell'imposta di soggiorno sarà intestata direttamente alla Ditta, anziché alla persona fisica che materialmente pernotta nella struttura. <p>In ogni caso l'imposta dovrà essere riversata e i pernottamenti andranno dichiarati secondo le scadenze stabilite dal Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno.</p>

COMUNE DI CESENATICO

SERVIZIO TRIBUTI

PEC : cesenatico@cert.provincia.fc.it

E-Mail: tributi@comune.cesenatico.fc.it

Tel: 0547 79242 – 79201

10.	Se un dipendente di una Ditta lavora in trasferta, ad esempio per un mese, nel Comune di Cesenatico arrivando il lunedì e partendo il venerdì, deve pagare l'Imposta di Soggiorno?	Deve pagare l'imposta di soggiorno per tutti i 4 giorni di pernottamento di ogni settimana. Diverso se il contratto prevede la disponibilità della camera "senza soluzione di continuità", per cui il soggetto pagherà fino ad un massimo di 7 pernottamenti, non conteggiando, però, il sabato e la domenica, essendo giorni di sospensione (ossia il periodo si interrompe e poi riparte).
11.	E' dovuta l'imposta anche dagli ospiti il cui costo del soggiorno è a carico del Comune di Cesenatico o è a carico della struttura ricettiva per l'adesione all'iniziativa "Angeli d'Amare"?	NO, però dovrà essere dichiarato il motivo dell'esenzione . (Nel caso di adesione all'iniziativa "Angeli d'Amare" dovrà inoltre essere presentata la documentazione richiesta dall'Ufficio Turismo del Comune).
12.	Come vengono conteggiate le esenzioni per gli autisti di pullman?	È prevista l'esenzione dal pagamento per ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio, a prescindere dal numero di persone che accompagna.
13.	Come vengono conteggiate le esenzioni per gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo?	È prevista l'esenzione dal pagamento per un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo ogni 25 partecipanti.
14.	In quali casi i figli minorenni in vacanza con i genitori hanno diritto all'esenzione?	Sono esenti tutti i figli minorenni che soggiornano con uno o entrambi i genitori che non hanno ancora compiuto quattordici anni di età e fino al compimento del 14° anno di età.
15.	Si possono considerare esenti gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, qualora facenti parte di un gruppo organizzato da organismi diversi da enti pubblici locali?	NO.
16.	I soggetti che effettuano uno stage formativo/scolastico presso le strutture che li ospitano possono essere considerati esenti?	SI. Possono essere equiparati, ai fini dell'esenzione dall'Imposta di soggiorno, al personale dipendente delle strutture ricettive che ivi presta attività lavorativa.
17.	Nel caso in cui una struttura ricettiva risulti aperta, ma non ha alcuna imposta da versare è tenuta ad effettuare la dichiarazione annuale?	SI. Se la struttura ricettiva risulta aperta e non ha avuto clienti oppure questi non erano tenuti al pagamento dell'imposta, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a compilare ed inviare ugualmente la dichiarazione all'ente.
18.	Quale certificazione devono produrre gli ospiti con un'invalidità non inferiore all'80% per avere diritto all'esenzione?	Per avere diritto all'esenzione gli invalidi devono produrre una certificazione medica o il verbale rilasciato dalla Commissione medica o altra certificazione medico/amministrativa attestanti l'invalidità non inferiore all'80%. Non occorre che sia specificata la diagnosi, potendosi, anzi, procedere alla cancellazione dei dati eventualmente indicati nella certificazione.
19.	Quale certificazione devono produrre gli accompagnatori degli invalidi (solo se con invalidità non inferiore all'80% e che usufruiscono anche di un assegno di accompagnamento), per avere diritto all'esenzione?	Devono produrre una certificazione medica o il verbale rilasciato dalla Commissione medica o altra certificazione medico/amministrativa attestanti l'invalidità non inferiore all'80% della persona che accompagnano, nonché il verbale rilasciato dall'ente che corrisponde l'assegno di accompagnamento o qualsiasi altro documento ufficiale che attesti che il soggetto invalido usufruisce anche dell'assegno di accompagnamento. Non occorre che sia specificata la diagnosi, potendosi, anzi, procedere alla cancellazione dei dati eventualmente indicati nella certificazione.
20.	Se un ospite viene ricoverato alcuni giorni presso una struttura ospedaliera del Comune di Cesenatico, come deve essere conteggiata l'imposta di soggiorno per lui e per i suoi accompagnatori?	L'ospite non è tenuto al pagamento dell'imposta per i giorni di ricovero. Inoltre, con riferimento al conteggio dei pernottamenti imponibili, se l'ospite ha pernottato alcuni giorni prima del ricovero (ad es. 3 giorni), ed altri dopo la dimissione (ad es. 6 giorni), pagherà fino ad un massimo di 7 pernottamenti imponibili, riconoscendo una "sospensione", anziché un'"interruzione", per i giorni in cui è stato ricoverato, a condizione che la camera sia rimasta a disposizione. Inoltre, per quanto riguarda i familiari del soggetto ricoverato, uno solo ha diritto a non corrispondere l'imposta per il periodo del ricovero. Anche per il familiare suddetto vale la regola della "sospensione" con riferimento ai giorni di esenzione.
21.	Coloro che pernottano in appartamenti ammobiliati locati ad uso turistico sono assoggettati ad imposta?	SI, salvo rientrano nei casi di esenzione specificamente previsti dal Regolamento sull'Imposta di Soggiorno.
22.	Cosa si intende per pernottamenti? Il cd. "day use" è soggetto al pagamento dell'imposta?	Per pernottamento si intende la permanenza di un ospite nella struttura nel corso della notte (dalle 24,00 alle 8,00). Ad esempio, se 2 persone si trattengono per 3 notti, il totale dei pernottamenti è pari a 6 (2x3=6). NO. Il cd. "day use", ovvero l'utilizzo della camera in orario diurno, non essendo considerato pernottamento, non dà luogo all'applicazione dell'imposta.
23.	Come si calcola l'età dell'ospite ai fini dell'applicazione dell'esenzione?	Godono dell'esenzione i minori fino al compimento del 14° anno di età. Parimenti godono dell'esenzione (in presenza degli altri requisiti richiesti ex art. 4 comma 2 lett. h) del vigente Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno) i pensionati di età non inferiore a 65 anni che partecipano al cd. "turismo sociale".

COMUNE DI CESENATICO

SERVIZIO TRIBUTI

PEC : cesenatico@cert.provincia.fc.it

E-Mail: tributi@comune.cesenatico.fc.it

Tel: 0547 79242 – 79201

24.	Non ho fatto la dichiarazione entro il termine previsto. Posso farla in ritardo?	SI. La dichiarazione va sempre presentata, anche se in ritardo (ed anche in assenza di pernottamenti imponibili). Il ritardo potrà però comportare l'irrogazione di sanzioni (si veda il Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno).
25.	Se un ospite effettua un'escursione, con pernottamento, in altra città, ma mantiene la stanza prenotata a Cesenatico e poi torna a soggiornarvi, deve pagare l'imposta anche per i giorni in cui ha soggiornato fuori Comune?	NO. L'ospite non deve pagare l'imposta per i giorni in cui ha pernottato fuori dal Comune di Cesenatico visto che mantiene la disponibilità della stanza, aspetto rilevante per l'applicabilità della "sospensione" ai fini del conteggio dei pernottamenti imponibili totali. Pertanto, il soggetto pagherà fino ad un massimo di 7 pernottamenti, senza conteggiare i giorni di pernottamento in altra città (considerati come giorni di sospensione). Diversamente, qualora l'ospite non mantenesse la disponibilità della camera, al suo rientro a Cesenatico il conteggio dei pernottamenti imponibili ripartirebbe da zero, senza poter considerare il periodo di soggiorno precedente all'escursione con pernottamento.
26.	Chi rientra nella definizione di accompagnatore turistico?	Sono definiti "accompagnatori turistici" coloro che, per attività professionale, accompagnano gruppi di persone nei viaggi. Non sono, pertanto, esentati gli accompagnatori di gruppi che non svolgano tale attività per professione, come ad esempio i professori che accompagnano gli studenti nelle gite, il "capogruppo" che si presta ad accompagnare gruppi di anziani.
27.	Qualora venga affittato un appartamento ammobiliato per uso turistico ad una famiglia nella quale uno o più persone (es. marito) soggiornano nell'appartamento soltanto per alcuni giorni alla settimana come si deve conteggiare l'Imposta per la persona che soggiorna saltuariamente?	Dipende dalla comunicazione che viene effettuata alla Questura. Se la comunicazione viene fatta sin dall'inizio della locazione per tutte le persone appartenenti alla famiglia, indipendentemente dal fatto che a volte si assentino dall'immobile per motivi di lavoro o altro la Tassa di Soggiorno deve essere conteggiata in continuità fino al numero massimo di 7 pernottamenti per persona alloggiante. Qualora invece venga fatta comunicazione alla Questura per ogni periodo di occupazione (es. dal venerdì alla domenica di ogni settimana) poiché il contratto di locazione prevede la disponibilità dell'appartamento "senza soluzione di continuità", il soggetto che non utilizza l'alloggio durante la settimana pagherà fino ad un massimo di 7 pernottamenti, non conteggiando, però, i giorni di sospensione"
28.	Gli alloggi affittati agli studenti universitari rientrano nella categoria degli immobili ammobiliati per scopo turistico e quindi sono soggetti all'imposta di soggiorno?	NO. L'imposta di soggiorno deve essere riscossa solo da coloro che danno comunicazione di voler affittare i loro appartamenti con la tipologia di "Appartamenti ammobiliati ad uso turistico", facendoli rientrare, quindi, nella tipologia ricettiva. Gli studenti universitari, invece, dovrebbero alloggiare in appartamenti aventi natura abitativa ed avere contratti di locazione stipulati alle condizioni di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431 - Art. 5 ed al D.M. 30/12/2002 (cd. contratti di locazione ad uso transitorio). Pertanto non dovrebbero essergli locati appartamenti con natura di tipologia ricettiva.